

# Pensioni: l'Inps spiega le novità della manovra d'estate

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*



*Esaminiamo le novità sulle pensioni alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Inps*

**Inps**

**Circolare 24.9.2010, n. 126**

*(in Guida al Lavoro n. 38/2010, pag. 89)*

L'Inps detta le regole applicative relative alla riforma delle pensioni introdotta dall'art. 12 del Dl n. 78/2010 e confermata dalla legge di conversione n. 122/2010 entrata in vigore il 31 luglio 2010 (in *Guida al Lavoro* n. 32-33/2010, inserto).

## La nuova finestra personalizzata

Per coloro che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2011 scatta la finestra unica caratterizzata dal fatto di essere mobile e personalizzata. Per la determinazione della finestra entra in gioco la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Da questa data, quindi, avremo la finestra per i lavoratori dipendenti al tredicesimo mese mentre la finestra si aprirà al diciannovesimo mese per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti e iscritti alla Gestione separata Inps prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

### Esempio

Il lavoratore dipendente che maturerà i requisiti nell'ottobre 2011 si vedrà assegnata la finestra del 1° novembre 2012 mentre se si tratta di lavoratore autonomo nella stessa situazione di maturazione dei requisiti la finestra sarà quella del 1° maggio 2013.

Naturalmente, per il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia occorre comunque la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero.

È interessante anche notare che chi risulta autorizzato ai versamenti volontari anteriormente al 20 luglio 2007 potrà usufruire della vecchia finestra soltanto nel caso nel quale con la contribuzio-

ne volontaria si raggiungano entro il 2010 i requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti per il pensionamento di anzianità.

**Fondi speciali di previdenza** - L'Inps, con la circolare n. 126/2010 in commento, precisa che la nuova finestra mobile si applica anche agli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, autoferrotranviari, marittimi nonché nei confronti degli iscritti ai fondi integrativi (Gas, Esattoriali, porto di Genova e Trieste). L'unica eccezione è prevista per gli iscritti al fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Per questi soggetti, infatti, continuerà ad applicarsi la normativa secondo la quale la decorrenza della pensione verrà determinata dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

**Totalizzazione dei periodi assicurativi** - Chi aspira all'ottenimento della pensione in regime di totalizzazione dei periodi assicurativi deve fare i conti con la finestra allungata stabilita dalla legge di conversione n. 122/2010. In particolare la nuova finestra, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, scatta anche nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2011. In caso, invece, di pensione in regime di totalizzazione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del dante causa mentre per la pensione di inabilità la decorrenza avviene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La stessa decorrenza (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e di anzianità) si verifica quando i relativi requisiti in regime di totalizzazione risultano raggiunti entro il 31 dicembre 2010.

## Applicazione delle vecchie finestre

Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1° gennaio 2011. Questi soggetti andranno in pensione con la vecchia finestra. Occorre anche evidenziare che una volta aperta la finestra resterà

rà sempre aperta nel senso che si può ottenere la decorrenza della pensione ogni mese successivo a tale apertura.

Si applicano le vecchie finestre, quindi, nei seguenti casi:

- maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010;

- lavoratrici che ottengono la pensione di anzianità con il regime sperimentale fino al 31 dicembre 2015 contenuto nell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (opzione per il sistema di calcolo contributivo con il possesso di almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni di età per le lavoratrici autonome);

- personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);

- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;

- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'Inps precisa al riguardo che la condizione di lavoratore in preavviso al 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro con l'indicazione delle clausole contrattuali riguardanti la durata del preavviso con data iniziale e finale (v. anche P. Rossi in questo stesso numero di *Guida al Lavoro*);

- lavoratori collocati in mobilità (breve e lunga) con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberanti per banche, assicurazioni e così via).

Vale la pena, però, segnalare che per i lavoratori in mobilità breve e lunga e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà esiste il limite di 10.000 unità beneficiarie.

In proposito l'Inps sottolinea che la cessazione dell'attività lavorativa rappresenta l'unico criterio con il quale effettuare il monitoraggio. Una volta raggiunto il numero di 10.000 non verranno perciò considerate ulteriori domande di pensionamento destinate al predetto beneficio delle vecchie finestre.

**Nuovi requisiti per la prestazione dei Fondi di solidarietà** - L'Inps, nella circolare n. 126/2010, riporta quanto contenuto nel proprio messaggio 12.8.2010, n. 21171, per quanto riguarda i nuovi requisiti per l'accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà. I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso

l'Inps secondo l'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario (il diritto all'assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria). Il diritto a pensione del lavoratore va, perciò, verificato al momento dell'accesso all'esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno. In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010 (articolo 12, commi 1 e 2). Pertanto, le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010.

Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell'assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, la sede Inps competente segnala la circostanza all'azienda, la quale deve provvedere a presentare un'altra domanda, ovvero una integrazione della precedente (sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore) con

l'indicazione della nuova scadenza.

### **Precisazioni sulla condizione di lavoratore in preavviso**

### **Non più ricongiunzioni gratuite**

Il comma 12-*septies* dell'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni previste all'articolo 1, comma 1, della legge n. 29/1979 (in concreto le ricongiunzioni verso l'Inps) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa legge e cioè l'onerosità. Tale onere a carico dei richiedenti viene determinato sulla base dei criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo n. 184/1997. Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data.

L'articolo 12, comma 12-*septies*, della legge n. 122/2010 ha apportato modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, stabilendo che per la determinazione della riserva matematica delle ricongiunzioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 29/1979, si applicano i coefficienti attuariali contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, come succes-

sivamente modificati dalla normativa vigente (in luogo dei coefficienti contenuti nelle tabelle approvate con Dm 27 gennaio 1964). La modifica legislativa in commento non ha stabilito alcuna variazione nella determinazione delle ricongiunzioni ai sensi della legge n. 45/1990, anche in considerazione della circostanza che la riserva matematica per queste ricongiunzioni è stata da sempre correlata alle tabelle approvate con il decreto ministeriale vigente all'atto della presentazione della domanda.

### **Non è più possibile la costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l'Inps**

Con il comma 12-*undecies*, sempre del predetto articolo 12, viene abrogata con effetto dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010) la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps e le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all'ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge n. 1646/1962 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del Dpr n. 1092/1973 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti civili e militari dello Stato; articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge n. 958/1986 per i militari in servizio di leva o leva prolungata).

Resta, però, in essere la costituzione d'ufficio presso l'Inps quando il dipendente statale sia cessato, senza diritto a pensione, anteriormente al 31 luglio 2010 oppure per gli altri iscritti all'Inpdap (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) che abbiano presentato domanda di costituzione assicurativa presso l'Inps prima del 31 luglio 2010.

Non esiste più, quindi, la possibilità della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps per i dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione a partire dal 31 luglio 2010 oppure per gli iscritti alle casse pensioni gestite dagli ex istituti di previdenza che non abbiano presentato domanda entro il 30 luglio 2010.

### **Fondi elettrici e telefonici soppressi**

L'art. 12, comma 12-*octies*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto, come già visto, ad abrogare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, Dlgs 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in Ago delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici. Analogamente l'art. 12, comma 12-*novies* ha abrogato, con pari

decorrenza, l'art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici all'Assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre a decorrere dal 1° luglio 2010 il comma 12-*septies* dell'articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi tre commi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel Fpld - a titolo gratuito - dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'Ago, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione.

A seguito, quindi, dell'abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel Fpld dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa apportata all'articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel Fpld solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.

L'Inps, nella circolare n. 126/2010, prosegue precisando che in conseguenza di quanto sopra esposto, in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi Fondi elettrici e telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del Fpld, con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio.

Va notato che la predetta data del 1° luglio 2010 si riferisce alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa nell'Ago, presentata secondo le menzionate norme oggetto di abrogazione prescindendo, perciò, sia dalla data di presentazione della domanda di pensione che da quella di decorrenza della stessa.

Ai lavoratori in esame deve essere invece liquidata la pensione a carico

dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del Fpld su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura.

### **Criteri di verifica dei redditi per prestazioni collegate al reddito**

Vanno segnalate le nuove regole in materia di prestazioni economiche legate al reddito. Le novità riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e quindi la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, per il riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al

*Elettrici e telefonici: la pensione è a carico dei Fondi*

reddito già in pagamento, si considerano: i redditi per prestazioni per le quali esiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno e quelli diversi cioè non oggetto di comunicazione al predetto casellario ottenuti nell'anno precedente.

I nuovi criteri valgono per le prestazioni collegate al reddito da corrispondere dal 1° giugno 2010.

### **Le novità per le invalidità civili**

Va anzitutto notato che, sul piano della percentuale di invalidità civile, si è fatta marcia indietro, ripristinando la vecchia percentuale del 74% contro l'85% che aveva stabilito il decreto legge n. 78/2010.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, stabilisce che alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e a quelle di invalidità a carattere previdenziale si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni contenute nell'art. 9 del Dlgs n. 38 del 23 febbraio 2000 e nell'art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 9 marzo 1989. Riportiamo in sintesi i principali aspetti dettati da queste norme di legge.

Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'Istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Secondo questa norma, come modificata, quando siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

**La responsabilità del medico per i falsi invalidi** - Nel contesto della lotta contro il fenomeno dei falsi invalidi si colloca la previsione contenuta nel

comma 3 dell'art. 10, Dl n. 78/2010, convertito nella predetta legge n. 122/2010.

Secondo questa disposizione, infatti, verrà a costare caro, agli esercenti una professione sanitaria che rilasciano intenzionalmente false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap, quando da tali attestazioni deriva il pagamento di trattamenti economici di invalidità, sordità e cecità civili comprese le situazioni di handicap e disabilità. Nei casi di accertata inesistenza dei prescritti requisiti sanitari scatta l'applicazione del comma 1 dell'art. 55-*quinquies* del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001. In altri termini il medico incappa, fermo quanto previsto dal codice penale, nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da euro 400,00 ad euro 1.600,00. Inoltre il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare con le relative sanzioni, incorre nell'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto sotto forma di trattamenti economici al beneficiario per tutti i periodi di godimento di tali prestazioni economiche indebite. Nel predetto risarcimento di danno patrimoniale entra in gioco anche quello di immagine subito dall'amministrazione. Gli organi che provvedono alla revoca del beneficio economico non dovuto devono inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Occorre, poi, evidenziare che trovano applicazione anche le sanzioni disciplinari fissate dal comma 3 dell'art. 66-*quinquies* del Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni. Come a dire che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui sopra (false attestazioni) comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le stesse sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

**I controlli sull'invalidità** - Sul versante della verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile si prosegue con i controlli. Il comma 4 dell'art. 10 del Dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilisce, infatti, che per il triennio 2010-2012 l'Inps deve effettuare, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di verifiche annue così articolato: 100.000 per il 2010 e 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.